



COMUNE DI MEZZANA
(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO
PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dd. 24 settembre 2010.

STATO DOCUMENTO	MOTIVO	DATA
Rev.00	Emissione Documento	24 SETTEMBRE 2010

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1 – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico secondo quanto previsto dall'art. 6, punto 2 della legge 447/95. Il presente regolamento si pone l'obiettivo di rendere chiare e applicabili le competenze che le disposizioni di legge vigenti assegnano alle Amministrazioni Comunali.

Il regolamento si applica:

- al rumore prodotto da sorgenti fisse e mobili, così come definite dall'art. 2 della legge 447/95, presenti in ambiente esterno;
- al rumore prodotto da sorgenti fisse e mobili, così come definite dall'art. 2 della legge 447/95, presenti in ambiente interno ed esterno connesse all'esercizio di attività produttive, commerciali, professionali e ricreative;
- al rumore prodotto da attività temporanee svolte in luogo aperto al pubblico che diano luogo ad emissioni ed immissioni sonore nell'ambiente superiori ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997. Tali attività sono: cantieri edili, manifestazioni popolari, manifestazioni musicali, luna park, altre attività a carattere temporaneo.

Il regolamento non si applica a:

1) fonti di rumore che recano disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, cui provvede il 1° comma dell'art. 659 del Codice Penale;

2) rumorosità prodotta da:

- attività e comportamenti non direttamente connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- servizi e impianti fissi dell'edificio ad uso comune, limitatamente alle immissioni prodotte all'interno dello stesso;
- servizi e impianti tecnici fissi dell'edificio, ad uso privato, quando le loro emissioni non compromettono la qualità dell'ambiente ma esclusivamente i diritti di terzi;
- sorgenti con emissioni sonore occasionali, non ripetibili, prevedibili e riproducibili;
- funzionamento di elettrodomestici e impianti elettroacustici inseriti in edifici di civile abitazione o servizi;
- attività musicali non professionali;
- calpestio, conversazioni;
- campane.

3) in tutti i casi in cui siano applicabili le norme contenute nei regolamenti condominiali.

ART.2 – DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI

Descrizione della Classi acustiche come definite dal DPCM 01/03/91, L.447/95 e DPCM 14/11/97.

Classe I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree per le quali la quiete rappresenta un elemento fondamentale, aree scolastiche, aree ospedaliere, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto

Risultano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali o con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Classe IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie: le aree portuali con limitata presenza di piccole industrie.

Classe V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsa densità di abitazioni.

Classe VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Valori dei Limiti massimi del livello sonoro equivalente (LeqA) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento - Leq in dB(A) applicati alle sei classi di riferimento.

VALORI LIMITE DI EMISSIONE - Leq in dB(A) (art. 2 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

VALORI LIMITE ASSOLUTI DI IMMISSIONE - Leq in dB(A) (art. 3 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

VALORI DI QUALITÀ - Leq in dB(A) (art. 7 DPCM 14/11/97)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	47	37
II aree prevalentemente residenziali	52	42
III aree di tipo misto	57	47
IV aree di intensa attività umana	62	52
V aree prevalentemente industriali	67	57
VI aree esclusivamente industriali	70	70

Per le zone non esclusivamente industriali, oltre ai limiti massimi in assoluto per il rumore, sono stabilite anche le seguenti differenze da non superare tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (criterio differenziale): **5 dB(A)** durante il periodo diurno (dalle ore 6.00 alle ore 22.00); **3 dB(A)** durante il periodo notturno (dalle ore 22.00 alle ore 6.00).

Per quanto riguarda le definizioni degli elementi infrastrutturali costituenti la viabilità vale quanto definito dal DPR 30 marzo 2004 n.142 e all'art.2 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285; in particolare si intende:

A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.

C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.

D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.

E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.

F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.

F-bis. Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza debole della strada.

Fasce di pertinenza acustica per tipo di strada e limite di emissione per strade di nuova realizzazione

TIPO DI STRADA (Secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo D.M. 5.11.01 – norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole ^(*) , ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - Autostrada		250	50	40	65	55
B – Extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	(**)	(**)	(**)	(**)
F – locale		30	(**)	(**)	(**)	(**)

(*) per le scuole vale solo il limite diurno

(**) Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge n. 447 del 1995

Fasce di pertinenza acustica per tipo di strada e limite di emissione per strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (Secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole ^(*) , ospedali, case di cura e di riposo		Altri recettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A- Autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – Extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e di tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	Come da zonizzazione	Come da zonizzazione	Come da zonizzazione	Come da zonizzazione
F – locale		30	Come da zonizzazione	Come da zonizzazione	Come da zonizzazione	Come da zonizzazione

(*) per le scuole vale solo il limite diurno

(**) Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6 comma 1 lettera a) della legge n. 447 del 1995

Per quanto riguarda le definizioni degli elementi infrastrutturali costituenti le infrastrutture ferroviarie vale quanto definito dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n. 459; in particolare si intende:

Fasce di pertinenza (articolo 3) entro le quali non si applicano i “valori limite di emissione”, i “valori di attenzione” ed i “valori di qualità”, previsti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. All'esterno di tali fasce dette infrastrutture concorrono invece al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.

La fascia di pertinenza a partire dalla mezzera dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di: m 250 per l'infrastrutture ferroviarie. Tale

fascia viene suddivisa in due parti: la prima, più vicina all'infrastruttura, della larghezza di m 100, denominata fascia A; la seconda, più distante dall'infrastruttura, della larghezza di m 150, denominata fascia B;

Per le infrastrutture esistenti, all'interno della fascia di rispetto i valori limite assoluti di immissione del rumore prodotto dall'infrastruttura sono i seguenti:

- a) 50 dB(A) Leq diurno, 40 dB(A) Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo; per le scuole vale il solo limite diurno;
- b) 70 dB(A) Leq diurno, 60 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia A;
- c) 65 dB(A) Leq diurno, 55 dB(A) Leq notturno per gli altri ricettori all'interno della fascia B.

In conformità alla L. 447/95, al DPCM 01/03/91 e al DPCM 14/11/97 vengono assunte le seguenti definizioni.

Rumore: qualunque emissione sonora che provochi sull'uomo effetti indesiderati, disturbanti o dannosi o che determini un qualsiasi deterioramento qualitativo dell'ambiente.

Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute pubblica deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive (per i quali resta ferma la disciplina sulla sicurezza ed igiene del lavoro salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono attività produttive).

Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi di mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente.

Valori limite di emissione: il rumore massimo di rumore immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità del ricettore.

Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.

Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute o per l'ambiente.

Valori di qualità: i valori da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili per la realizzazione degli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/1995.

Livello di rumore residuo (Lr): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata (A) che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità previste per la misura del rumore ambientale

Livello di rumore ambientale (La): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A) prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

Livello di pressione sonora: esprime il valore della pressione acustica di un fenomeno sonoro mediante la scala logaritmica dei decibel (dB) ed è dato dalla relazione seguente:

$$L_p = 0 \cdot \log \left(\frac{p}{p_0} \right) dB$$

dove p è il valore efficace della pressione sonora misurato in pascal (Pa) e p_0 è la pressione di riferimento che si assume uguale a 20 micropascal in condizioni standard.

Livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato (A): è il parametro fisico adottato per la misura del rumore, definito dalla relazione seguente:

$$L_{eq(A),T} = 10 \log \left[\frac{1}{T} \int_0^T \frac{p_A^2(t)}{p_0^2} dt \right] dB(A)$$

dove $p_A(t)$ è il valore istantaneo della pressione sonora ponderata secondo la curva A (norma IEC n.651); p_0 è il valore della pressione sonora di riferimento; T è l'intervallo di tempo di integrazione; $L_{eq(A),T}$ esprime il livello energetico medio del rumore ponderato in curva A, nell'intervallo di tempo considerato.

Livello differenziale di rumore (L_D): differenza tra il livello $L_{eq}(A)$ di rumore ambientale e quello del rumore residuo ($L_D = L_A - L_R$)

Rumore con componenti impulsive: emissione sonora nella quale siano chiaramente udibili e strumentalmente rilevabili eventi sonori di durata inferiore ad un secondo.

Rumore con componenti tonali: emissioni sonore all'interno delle quali siano evidenziabili suoni corrispondenti ad un tono puro o contenuti entro 1/3 di ottava e che siano udibili e strumentalmente rilevabili.

Sorgente specifica: sorgente sonora selettivamente identificabile che costituisce la causa del potenziale inquinamento acustico.

Tempo a lungo termine (T_L): rappresenta un insieme sufficientemente ampio di T_R all'interno del quale si valutano i valori di attenzione. La durata di T_L è correlata alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità di lungo periodo.

Tempo di riferimento (T_R): rappresenta il periodo della giornata all'interno del quale si eseguono le misure. La durata della giornata è articolata in due tempi di riferimento: quello diurno compreso tra le h 6.00 e le h 22.00 e quello notturno compreso tra le h 22.00 e le h 6.00.

Tempo di osservazione (T_o): è un periodo di tempo compreso nel T_R nel quale si verificano le condizioni di misura che si intendono valutare.

Tempo di misura (T_m): all'interno di ciascun tempo di osservazione, si individuano uno o più tempi di misura pari o minori al tempo di osservazione in funzione delle caratteristiche di variabilità del rumore e in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Livelli statistici cumulativi (L_n): sono i livelli superati per una certa percentuale di tempo durante il periodo di misurazione.

ART.3 - ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee corrispondenti alle classi acustiche del precedente paragrafo e riportate nelle tavole planimetriche.

ART.4 – COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Sono di competenza del Comune, secondo quanto stabilito dagli artt. 6 e 14 della L. 447/95:

- la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
- il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con la zonizzazione acustica;
- l'adozione, ai sensi dell'art.7 della L. 447/95, dove necessario, dei "Piani di risanamento";

Su richiesta del comune, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere: aeroporti, aviosuperfici, eliporti, strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico. La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività elencate precedentemente, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati dalla zonizzazione, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio tecnico ai fini del rilascio dell'eventuale licenza o autorizzazione.

la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni di cui al D.L. 285 del 30/04/92;

il rilascio dell'autorizzazione anche in deroga ai limiti stabiliti per attività di carattere temporaneo quali cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi nonché alle attività che si svolgono su aree precisate da destinarsi a spettacoli temporanei, ovvero mobili.

ART.5 – DEROGHE PER ATTIVITÀ TEMPORANEE

1. Ai sensi dell'art.1 c.4 del DPCM 01/03/91 e art.6 c.1 lettera h) della L.447/95, il Sindaco è competente al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo o mobile. Si tratta di attività quali, ad es., cantieri edili, circhi, luna park, manifestazioni sportive e ricreative, concerti all'aperto, discoteche estive all'aperto, mercatini ambulanti, impianti di risalita e gestione piste, ecc. Per tali attività possono essere derogati e superati i valori limite di immissione fissati dalla zonizzazione acustica. Il Sindaco può prescrivere accorgimenti al fine di limitare il rumore. Il Sindaco può altresì ordinare limitazioni d'orario. Nel rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività temporanee di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 447/1995, il comune si attiene alle modalità di cui ai commi 2 e 3.

2. Nel rilascio delle autorizzazioni il comune deve considerare:

- a) i contenuti e le finalità dell'attività;
- b) la durata dell'attività;
- c) il periodo diurno o notturno in cui si svolge l'attività;
- d) la popolazione che per effetto della deroga è esposta a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- e) la frequenza di attività temporanee che espongono la medesima popolazione a livelli di rumore superiori ai limiti vigenti;
- f) la destinazione d'uso delle aree interessate dal superamento dei limiti ai fini della tutela dei recettori particolarmente sensibili;
- g) nel caso di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico, il rumore dovuto all'afflusso e al deflusso del pubblico ed alle variazioni indotte nei volumi di traffico veicolare.

3. Nell'autorizzazione il comune può stabilire:

- a) valori limite da rispettare;
- b) limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell'attività;
- c) prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore;
- d) l'obbligo per il titolare, gestore o organizzatore di informare preventivamente, con le modalità prescritte, la popolazione interessata dalle emissioni sonore.

Le prescrizioni devono essere parte integrante dell'autorizzazione. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere corredata dall'indicazione dell'ubicazione dell'attività rumorosa, dalla sua durata, dall'elenco dei macchinari utilizzati e la loro conformità al D.M. 588/87, dall'elenco delle sorgenti sonore, dalla descrizione dell'attività svolta e dagli accorgimenti tecnici ed organizzativi messi in atto per minimizzare le emissioni rumorose. In talune particolari situazioni, potrà essere altresì richiesta una previsione di impatto acustico. Le modalità di disciplina e controllo delle attività temporanee sopra elencate sono di seguito riportate per tipologia di attività.

TITOLO II: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

ART.6 – CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

6.1 Impianti e attrezzature

In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, anche di manutenzione, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive U.E. recepite dalla normativa nazionale o comunque emanate dalla U.E. da oltre un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.). Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche. E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.

6.2 Orari

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali all'interno di fasce orarie appositamente individuate distinte tra periodo con vigenza dell'ora legale e periodo con vigenza dell'ora solare. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo.

6.3 Limiti massimi in deroga

L'attivazione delle macchine rumorose di cui sopra ed in genere la esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie feriali:

- dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30 durante la vigenza dell'ora solare;
- dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 durante la vigenza dell'ora legale;

Il limite massimo di immissione è fissato come segue:

- 75.0 dB(A) nel caso di sorgenti di rumore esterne, rilevati in facciata alle abitazioni maggiormente esposte;
- 65.0 dB(A) nel caso di sorgenti interne allo stesso edificio, rilevati all'interno di un locale destinato alla permanenza di persone.

In entrambi i casi non si applica il limite differenziale previsto dall'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997. Per i giorni festivi e per i periodi notturni e' esclusa qualsiasi concessione in deroga ai limiti massimi di immissione sonora previsti dal D.P.C.M. 14/11/1997. In tali periodi pertanto valgono i limiti assoluti fissati per le varie zone individuate a norma dell'art. 2, comma 1, del citato D.P.C.M. 14/11/1997.

6.4 Modalità di gestione dei valori in deroga

L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti acustici e temporali sopra indicati, non necessita di autorizzazione, ma solo di una dichiarazione con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto delle condizioni già illustrate con riferimento a:

- orari esercizio dell'attività rumorosa
- rispetto dei limiti

Il richiedente dovrà allegare alla dichiarazione un programma di massima in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui saranno effettuate le lavorazioni rumorose e le attrezzature particolarmente impiegate. Le variazioni a tale programma causate da imprescindibili esigenze della organizzazione dei lavori dovranno essere tempestivamente comunicate all'autorità di controllo.

Copia della dichiarazione dovrà essere tenuta in cantiere a disposizione del personale incaricato ad effettuare i controlli.

Limiti massimi di immissioni sonore ulteriormente permissivi potranno essere concessi per periodi limitati e di norma per non più di 1 (una) ora all'interno delle fasce orarie di cui sopra previa richiesta al Sindaco. Per lavori indifferibili ed urgenti disposti dall'Amministrazione Comunale o da altra Amministrazione Pubblica, per motivi di pubblica utilità, ovvero per motivi di incolumità e sicurezza per i cittadini, potranno essere concesse deroghe senza il rispetto delle procedure sopra descritte.

ART. 7 – ATTIVITA' RUMOROSE ESERCITATE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI, MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ED ASSIMILABILI

7.1 Definizioni

a) Attività rumorose nell'ambito di manifestazioni all'aperto ed assimilabili

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, qualora si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, le manifestazioni turistiche e sportive, i luna park e quant'altro che, per la buona riuscita della manifestazione, necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito.

b) Attività rumorose nell'ambito di pubblici esercizi o circoli privati

Sono altresì da considerare attività rumorose a carattere temporaneo, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati, qualora nell'arco del mese esse non superino le quattro (4) volte in ambiente esterno e le otto (8) volte in ambiente interno, ai sensi e nel rispetto di quanto disciplinato dalla deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 390 di data 25 febbraio 2000 e s.m.i..

Gli impianti di diffusione sonora impiegati devono, comunque, essere opportunamente collocati e schermati, in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore negli ambienti abitativi limitrofi.

7.2 Localizzazione delle aree

Le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo di cui al precedente comma a), dovranno essere effettuate nelle apposite aree allo scopo individuate nella cartografia della zonizzazione acustica.

Sino a che non saranno individuate delle aree deputate alle manifestazioni in oggetto, esse potranno svolgersi nei luoghi indicati dai richiedenti, purché ritenuti idonei e nel rispetto dei limiti fissati dal presente regolamento.

7.3 Orari

Il funzionamento delle sorgenti sonore di cui al presente articolo, al di sopra dei livelli di zona è consentito:

- **Per le attività rumorose nell'ambito di manifestazioni all'aperto ed assimilabili, come descritte al comma 7.1 lett. a) :**
dalle ore 9.00 alle ore 24.00
- **Per le attività rumorose nell'ambito di pubblici esercizi o circoli privati, come descritte al comma 7.1 lett. b):**
in ambiente esterno dalle ore 14.00 alle ore 23.00
in ambiente interno dalle ore 09.00 alle ore 24.00

Per le aree in cui sono presenti edifici scolastici ad una distanza inferiore a 200 metri, l'orario di funzionamento delle sorgenti sonore al di sopra dei livelli di zona è consentito solo al di fuori dell'orario scolastico.

7.4 Limiti

I limiti massimi assoluti di immissione sonora da non superare sono:

Classi di destinazione d'uso del territorio (zone acustiche omogenee)		Limiti massimi assoluti di immissione [Leq in dB(A)]
I	Aree particolarmente protette	65
II	Aree prevalentemente residenziali	70
II	Aree di tipo misto	70
IV	Aree di intensa attività umana	70
V	Aree prevalentemente industriali	75
VI	Aree esclusivamente industriali	75

Tali limiti si intendono fissati in facciata degli edifici adibiti ad uso pubblico/privato, confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività e potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Non si applica il criterio del limite differenziale.

7.5 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui al presente articolo che venga esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati, non necessita di autorizzazione specifica, ma solo di una dichiarazione, formulata su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente e fatta pervenire al Comune almeno dieci (10) giorni prima dell'inizio dell'attività.

Nel termine sopra indicato, il Comune verifica la presenza delle condizioni stabilite per l'esercizio dell'attività richiesta. Ove sia appurata la presenza di qualsiasi condizione ostativa, si provvederà a notificare agli interessati il divieto di esecuzione dell'attività rumorosa.

Le suddette comunicazioni dovranno avere il seguente contenuto minimo:

- a. indicazione dell'ubicazione o planimetria in cui sono indicati i luoghi interessati alle emissioni/immissioni;
- b. descrizione dell'attività che si intende svolgere con relativa durata nonché degli accorgimenti tecnici ed organizzativi messi in atto per minimizzare le emissioni rumorose;
- c. l'impegno al rispetto dei limiti di rumore, degli intervalli temporali e delle ulteriori disposizioni del presente regolamento;

- d. l'elenco delle sorgenti sonore, con dettaglio delle macchine, attrezzature e apparecchiature rumorose impiegate

In tutti gli altri casi, il richiedente dovrà far pervenire al Comune specifica richiesta di autorizzazione in deroga, formulata su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente e fatta pervenire al Comune almeno venti (20) giorni prima dell'inizio dell'attività.

In talune particolari situazioni e qualora si richieda la deroga ai limiti di immissione previsti dal presente regolamento, potrà essere altresì richiesta ulteriore documentazione, quale una relazione tecnica con la descrizione dell'attività, della strumentazione impiegata e dei ricettori più vicini, l'indicazione dell'orientamento dei diffusori e della potenza massima espressa, ovvero previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in materia.

Resta salva la facoltà del Comune di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria e/o di procedere agli accertamenti indispensabili a garantire l'assenza di disturbo per le abitazioni site nei pressi delle località sede di tali manifestazioni.

Il Comune, valutati i motivi della domanda di autorizzazione in deroga e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione fisica e temporale, può autorizzare deroghe ai limiti ed orari stabiliti dal presente regolamento, prescrivendo eventualmente il rispetto di specifici valori limite assoluti, limitazioni agli orari e giorni di attività, ulteriori modalità di natura tecnica, organizzativa e procedurale per ridurre le emissioni sonore ed il disturbo entro limiti ritenuti accettabili con l'eventuale prescrizione di informare la popolazione interessata.

Deroghe oltre le ore 24.00 potranno essere concesse per casi assolutamente eccezionali e in occasione di eventi di particolare rilevanza legati alla promozione turistico/sportiva.

Potranno essere concesse deroghe fino alle ore 05.00 per le attività svolte in occasione del capodanno (rigorosamente all'interno degli esercizi), ai titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, che avvalendosi della facoltà di cui all'art. 18, comma 7 del D.P.G.P. 21-72/Leg. di data 14 giugno 2001, intendono protrarre discrezionalmente l'orario di apertura fino a tale orario.

Ad eccezione di quanto previsto al precedente capoverso, non possono essere concesse ulteriori deroghe agli orari stabiliti all'art. 7.3 nel caso di attività rumorosa connessa a pubblico esercizio inserito all'interno di un edificio ad uso residenziale.

In tutti i casi contemplati dal presente articolo, dovrà essere garantito, da parte dell'interessato, il rispetto delle seguenti condizioni in maniera tale che l'impatto ambientale dell'attività rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità. In particolare:

- si dovrà garantire il normale andamento delle attività di contorno, prevenire la sosta abusiva delle auto o delle moto, evitare l'intralcio alla normale circolazione dei veicoli, evitare disagi ai cittadini di qualsiasi tipo, controllare con apposita segnaletica il vociare e gli schiamazzi degli avventori
- l'utilizzo, se del caso, di impianti di controllo e limitazione agli apparecchi musicali e di amplificazione e per le attività svolte in ambiente confinato, la chiusura di porte e finestre o altre soluzioni tecniche in grado di offrire un pari livello di isolamento per impedire la propagazione delle emissioni sonore all'esterno e ridurre quindi eventuale disturbo o disagio
- la cessazione tassativa dell'attività sonora all'ora indicata nel programma
- dovrà essere preventivamente informata la popolazione interessata dalle emissioni sonore. Tale obbligo potrà essere soddisfatto con l'inserimento di apposita informazione nelle locandine pubblicitarie della manifestazione, in merito alla durata dell'attività rumorosa autorizzata.

7.6 Integrazione domanda di concessione edilizia/D.I.A

La domanda di concessione edilizia o la denuncia di inizio attività per le strutture destinate allo spettacolo di cui al presente titolo deve contenere idonea documentazione di impatto acustico (Doc. I.A.). Qualora ad una richiesta di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione della domanda di concessione edilizia, o denuncia di inizio attività (D.I.A), la Doc. I.A. dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o alla

denuncia di inizio attività. La realizzazione degli interventi previsti nella Doc.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/abitabilità della struttura.

ART. 8 – ALTRE ATTIVITÀ

8.1 Attività di giardinaggio

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti.

8.2 Altoparlanti

E' consentita, previa autorizzazione comunale, la diffusione sonora di messaggi relativi ad avvenimenti e manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, politiche di rilevante interesse pubblico, nonché per quelli promossi o patrocinati dal Comune, da effettuare esclusivamente dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30. In tutti i luoghi pubblici del territorio comunale è vietata la pubblicità fonica di natura commerciale, sia che venga effettuata da posti fissi che da autoveicoli in movimento.

8.3 Autolavaggi

L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self-service, in aree con presenza di recettori sensibili, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 22.00, nel rispetto dei limiti di legge.

8.4 Condizionatori ed impianti tecnologici

Fatte salve le prescrizioni vigenti e future in materia urbanistica e paesaggistica, i condizionatori o impianti simili, a servizio di attività produttive, commerciali e professionali, devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997. I condizionatori devono essere installati in modo da non generare propagazione del rumore per via solida e strutturale. Ove necessario il Comune ha facoltà, anche dopo la installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, nonché un valutazione di impatto acustico, firmata da tecnico competente.

8.5 Dispositivi acustici antifurto

In attesa dell'emanazione da parte degli organi competenti di specifico decreto in materia di requisiti acustici dei sistemi di allarme, secondo quanto previsto dal punto g), art. 3 della Legge Quadro n° 447 del 26/10/1995, i sistemi di allarme acustico antifurto installati presso abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti ed altro, devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che nei limiti l'emissione sonora ad un massimo di 5 minuti primi.

TITOLO III: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E IMPIANTI A CICLO CONTINUO

ART. 9 – REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E SORGENTI SONORE

I requisiti acustici passivi degli edifici e le sorgenti sonore interne ai medesimi dovranno rispettare quanto previsto dal DPCM 05/12/97.

ART.10 – IMPIANTI A CICLO PRODUTTIVO CONTINUO

Per gli impianti produttivi a ciclo continuo si applicano le norme contenute nel Decreto 11 dicembre 1996.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

ART.11 – PROCEDURE PER L'ADOZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE

Le normative in campo acustico non prevedono specificatamente un iter da seguire per l'adozione dei piani di zonizzazione e quindi segue l'iter di approvazione previsto dalle apposite procedure comunali per documenti di tale entità.

ART.12 – ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesta da eccezionali e urgenti necessità di tutela della salute dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze e con provvedimento può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento emissioni sonore, ivi compresa l'inibizione parziale o totale di determinate attività.

ART. 13 – ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'attività di controllo relativa al rispetto della vigente normativa in materia di tutela dall'inquinamento acustico e delle disposizioni contenute nel presente regolamento è competenza dell'Amministrazione comunale, che si può avvalere del supporto tecnico dell'A.P.P.A..

In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, anche a seguito di esposto scritto di uno o più cittadini, potrà richiedere al competente organo tecnico deputato al controllo, di effettuare verifiche sulla rumorosità prodotta dalle attività disciplinate dal presente regolamento.

Le violazioni alle disposizioni normative e regolamentari inerenti la tutela dall'inquinamento acustico comporteranno l'applicazione delle sanzioni e l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo art. 14 del presente regolamento.

ART.14 – SANZIONI

Ferme restando le responsabilità per i fatti che costituiscono reato e fatte salve le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l'inosservanza delle norme in materia di inquinamento acustico si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art.10 della Legge 447/95.

Per quanto riguarda l'inottemperanza ai provvedimenti legittimamente adottati dal Sindaco si applica quanto previsto ai sensi dell'art.9 Legge 447/95, ferme restando le responsabilità penali per quanto previsto dall'art.650 Codice Penale.

Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o autorizzati in deroga, e la stessa sia stata già diffidata e/o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Comune, con emissione di specifica ordinanza, provvede a far sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività.

Il provvedimento di sospensione dell'attività potrà determinare anche la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

ART.15 – VALIDITÀ DEL PIANO

Il Piano della zonizzazione acustica del territorio comunale assoggetta alle proprie indicazioni tutte le attività che si svolgono sul territorio medesimo. Le indicazioni contenute all'interno del Piano hanno valore di norma. Lo schema di zonizzazione viene riportato su planimetria in scala opportuna e farà fede salvo contrasto con la norma scritta che prevale.

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art.1 – Scopo e campo di applicazione	1
Art.2 – Definizioni e riferimenti normativi	2
Art.3 - Zonizzazione acustica del territorio comunale.....	10
Art.4 – Competenze dell'Amministrazione Comunale	11
Art.5 – Deroghe per attività temporanee.....	11
TITOLO II: DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO	12
Art.6 – Cantieri edili, stradali ed assimilabili	12
Art. 7 – ATTIVITA' RUMOROSE ESERCITATE PRESSO PUBBLICI ESERCIZI, MANIFESTAZIONI ALL'APERTO ED ASSIMILABILI.....	13
Art. 8 – Altre attività	16
TITOLO III: REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI E IMPIANTI A CICLO CONTINUO	17
Art. 9 – Requisiti acustici passivi degli edifici e sorgenti sonore	17
Art.10 – Impianti a Ciclo produttivo Continuo	17
TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI.....	18
Art.11 – Procedure per l'adozione della classificazione	18
Art.12 – Ordinanze contingibili ed urgenti.....	18
ART. 13 – ATTIVITA' DI CONTROLLO.....	18
Art.14 – Sanzioni	18
Art.15 – Validità del Piano	18

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 24.09.2010 con deliberazione N. 35, divenuta esecutiva in data 10.10.2010 ad ogni effetto di legge.

IL SINDACO
f.to Dalla Serra geom. Giuliano

IL SEGRETARIO
f.to Penasa dott.ssa Elda

La deliberazione consiliare n. 35 dd. 24.09.2010 è stata pubblicata all'Albo pretorio e all'Albo informatico, a termini dell'art. 79, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. e art. 32, comma 1 Legge 18.06.2009, per dieci giorni consecutivi dal 29.09.2010 al 09.10.2010, senza opposizioni.

Mezzana, 10.10.2010

IL SEGRETARIO
f.to Penasa dott.ssa Elda

A norma dell'art. 5. comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L., il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione e quindi a far data 10.10.2010.

Mezzana, addì 10.10.2010

IL SEGRETARIO
f.to Penasa dr.ssa Elda

=====